

“ Biosicurezza e uso corretto e razionale
degli antibiotici in zootecnia“

Indicazioni pratiche per veterinari ed
allevatori



Premessa

Considerare gli agenti terapeutici antimicrobici come un complemento della buona gestione, vaccinazione e igiene dell'allevamento

- Avviare terapie farmacologiche solo sotto stretto controllo di un veterinario, con farmaci forniti dietro prescrizione medico veterinaria e secondo un protocollo terapeutico scritto e approvato dal veterinario.
- Nel caso di mangimi medicati, questi saranno forniti dietro prescrizione per mangimemedicato.

- Accertarsi che la modalità di dosaggio sia gestita con attenzione ed efficacia.
- Evitare dispersione nell'ambiente di principi farmacologicamente attivi tramite deiezioni e secrezioni degli animali trattati:

rispettare
scrupolosamente quanto
indicato nel
foglietto illustrativo

L'uso improprio di un farmaco veterinario è severamente punito dal D.gs 193/2006

L'utilizzo in deroga secondo il principio della "cascata" deve avvenire nel rigoroso rispetto delle previsioni normative indicate negli art. 10 e 11 del Dlgs 193/2006

Il principio a cascata

Razionale:

- Mancanza di farmaco per una determinata specie
- Mancanza di farmaco per una determinata affezione

Nel concreto

- a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie;
- b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):

- 1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
- 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione;
- c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.



S.S. EPIDEMIOSORVEGLIANZA
RESP.Dr. Massimo BARBERIS

Per i farmaci da somministrare in acqua da bere garantire l'assenza di residui dei trattamenti precedenti pulendo la cassetta di alimentazione ed il serbatoio di accumulo in modo appropriato.

- I mangimi medicati prodotti in azienda o consegnati dalla ditta mangimistica debbono essere conservati in locali chiusi a chiave
- oppure in siloschiusi.

*La produzione e la consegna dei mangimi medi
cati dalle ditte produttrici
agli allevatori può avvenire solo a seguito di
prescrizione veterinaria (ricetta)*



S.S. EPIDEMIOSORVEGLIANZA.
RESP. Dr. Massimo BARBERIS



Produzione di mangime medicato a partire dal prodotto intermedio

- Prodotto SOLO da Premiscela medicata autorizzata
- Il prodotto intermedio può essere preparato SOLO a partire da una premiscela medicata autorizzata;
- contiene una concentrazione di elemento medicamentoso (principio attivo multiplo della dose giornaliera consentita per la specie di destinazione)
- *enonpuòessereresomministratotalqualeagliani mali*



Per produrre mangimi medicati
in allevamento a partire da
prodotti intermedi bisogna
fare specifica domanda al
Ministero della Salute



Se l'azienda è autorizzata dalla ASL a tenere scorte di medicinali veterinari queste devono essere custodite in idonei locali chiusi sotto la responsabilità di un medico veterinario che tiene apposito registro di carico e scarico (a pagine numerate e vidimato dall'ASL da conservarsi per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione).

**E' FORTEMENTE CONSIGLIATO L'UTILIZZO DEL
REGISTRO INFORMATIZZATO DEI
TRATTAMENTI**



**PER UTILIZZARE IL REGISTRO INFORMATIZZATO
DEI TRATTAMENTI E' NECESSARIO
AUTENTICARSI ACCEDENDO AL SEGUENTE LINK:**

<https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html>

E SEGUIRE LA PROCEDURA INDICATA.

S.S. EPIDEMIOSORVEGLIANZA.
RESP.Dr. Massimo BARBERIS



VANTAGGI DEL REGISTRO INFORMATIZZATO:

- SEMPLICITA' UTILIZZO
- ELIMINAZIONE SUPPORTO CARTACEO
- POSSIBILITA' DA PARTE DELLA AUTORITA' COMPETENTE DI EFFETTUARE CONTROLLI DA REMOTO (MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI)



**Lo stoccaggio dei medicinali veterinari deve avvenire
inconformità alle condizioni di conservazione
riportate nel foglietto illustrativo**

**IMPORTANTE REGISTRARE ANCHE SOLO SULLA
CONFEZIONE LA DATA DI PRIMA APERTURA DEI
FLACONI MULTIDOSE**

S.S. EPIDEMIOSORVEGLIANZA.
RESP.Dr. Massimo BARBERIS

E' importante garantire il rispetto delle temperature e delle condizioni di conservazione del farmaco:

usare un frigorifero dotato di display per l'indicazione della temperatura e adeguate misure per prevenire il surriscaldamento o il congelamento degli ambienti di stoccaggio.

- Assicurare la corretta identificazione delle confezioni: si evita così di confonderle tra loro.
- Installare di bidoni chiudibili chiaramente identificati per lo stoccaggio temporaneo dei farmaci scaduti e da smaltire.

Le rimanenze dei medicinali veterinari, al termine delle prescritte terapie effettuate e/o di avanzi dovuti all'interruzione o modifica della terapia prescritta, devono essere conservate conformemente alle modalità indicate nell'etichettatura del medicinale veterinario e utilizzati solo dietro specifica indicazione di un medico veterinario che abbia provveduto alla preventiva annotazione del trattamento sul relativo registro sia esso cartaceo o informatizzato

Deve essere prevista la presenza di recipienti/armadietti, chiaramente identificati, riservati al deposito temporaneo dei farmaci (e delle relative ricette e fatture) acquistati e destinati ad

essere successivamente caricati nella scorta dal veterinario responsabile.

L'accesso alle scorte è limitato esclusivamente al personale dell'azienda individuato e autorizzato dal

veterinario responsabile.

I trattamenti farmacologici sono gestiti e registrati in conformità alla legislazione vigente.

Gli animali da trattare vanno suddivisi in gruppi omogenei per evitare sovra o sottodosaggio

Sussistendo un pericolo di presenza di residui nelle carni vaassicurato:

-il rispetto dei tempi di attesa riportati nel registro dei trattamenti secondo le modalità di cui art. 79 D.lgs 193/06 e art. 15 D.L. 158/06 e art. 8 del D.lgs90/93.

Gli animali trattati devono essere adeguatamente identificati e chiaramente distinti dagli altri per garantire il rispetto dei tempi di attesa, così come le modalità di gestione delle loro deiezioni finalizzate ad evitare ogni tipo di contaminazione

Occorre registrare accuratamente:

- l'identità dell'animale/gruppo di animali trattati,
- il numero di lotto,
- il periodo di attesa richiesto,
- la data in cui è stato completato il trattamento.

Il periodo di attesa richiesto è specificato:

sulla prescrizione, o sull'etichetta del farmaco.

In caso di utilizzo in deroga , il veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti non contengano residui nocivi per i consumatori.

Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non può essere inferiore a sette giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce.

La somministrazione di più farmaci in associazione deve avvenire solo dopo specifica approvazione del veterinario.



Segnalare sempre tutte le sospette reazioni avverse e gli insuccessi terapeutici al veterinario responsabile e seguire specifici protocolli operativi standard relativi alle modalità di effettuazione dei trattamenti farmacologici.

Il Futuro, ormai prossimo.

REGOLAMENTO (UE) 2019/6 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018
relativo ai medicinali veterinari e che
abroga la direttiva 2001/82/CE



E' GIA' IN VIGORE, TUTTAVIA
SARA' APPLICABILE DAL
28 GENNAIO 2022

DA NON DIMETTERE: TRATTANDOSI DI UN
REGOLAMENTO, TROVERA' SUBITO PIENA
APPLICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI, SENZA
ALCUNA NECESSITA' DI ATTI DI RECEPIMENTO
NAZIONALI.

S.S. EPIDEMIOSORVEGLIANZA.
RESP.Dr. Massimo BARBERIS



LO STATO ITALIANO POTRA' UNICAMENTE
ADOTTARE DECRETI ATTUATIVI.

IN PARTICOLARE, POTRANNO ESSERE ADOTTATE
DISPOSIZIONI PIU' RESTRITTIVE DI QUANTO
PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO COMPLESSO
COSTITUITO DA 169 ARTICOLI E 3 ALLEGATI.

LE PRICIPALI NOVITA'

NON VERRANNO PIU' RILASCIATE NUOVE
AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO (AIC) PER ANTIMICROBICI DA
UTILIZZARE IN MEDICINA VETERINARIA



FORTI LIMITAZIONI NELL'IMPIEGO A
SCOPO PROFILATTICO E METAFILATTICO
DEGLI ANTIMICROBICI:
DIVENTERANNO MODALITA' DI IMPIEGO
ECCEZIONALI , DEBITAMENTE MOTIVATE A
FRONTE DI EVIDENZE CHE LE
GIUSTIFICHINO.



LA VALIDITA' DELLE PRESCRIZIONI DI
ANTIMICROBICI SARA' DI SOLI 5 GIORNI.

DIVIETO DI USO SISTEMATICO DI
ANTIMICROBICI.

S.S. EPIDEMIOSORVEGLIANZA.
RESP.Dr. MassimoBARBERIS

Grazie per l'attenzione

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a mbarberic@aslal.it



S.S. EPIDEMIOSORVEGLIANZA.
RESP.Dr. MassimoBARBERIS

S.S. EPIDEMIOSORVEGLIANZA.
RESP.Dr. MassimoBARBERIS